



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 499 del 30 maggio 2022

Progetto:	<p><i>Verifica di Assoggettabilità VIA</i></p> <p>Schema n. 31 "Tirso". Potenziamento Ramo Sud</p> <p>ID_VIP 5716</p>
Proponente:	<p>Abbanoa S.p.A.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

SOTTOCOMMISSIONE VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS, e in particolare:

- il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS), e ss.mm.ii. (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006);

- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

PRESO ATTO che:

- la Società Abbanoa S.p.A., con nota prot.n.286696 del 10/12/2020, ha presentato domanda per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto “*Schema n. 31 "Tirso". Potenziamento Ramo Sud*”;

- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot.n.MATTM/107531 del 21/12/2020;

- con nota prot.n.MATTM/109742 del 29/12/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot.n.CTVA/4482 del 29/12/2020, la Divisione ha comunicato al proponente ed alle Amministrazioni interessate la procedibilità della domanda;

- ai sensi dell’art.19, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell’autorità competente;

- ai sensi dell’art.19, comma 3 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la Divisione, con la citata nota prot.n.MATTM/109742 del 29/12/2020 ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale della documentazione presentata consistente in: studio preliminare ambientale e elaborati di progetto;

VERIFICATO che:

- in data 29/12/2020 è stato dato avvio all’istruttoria tecnica relativa al procedimento in questione da parte della Commissione;

- l’intervento di che trattasi risulta particolarmente complesso ed esteso e infatti interessa vari comuni delle province di Oristano e Sud Sardegna con la realizzazione di condotte anche di grande diametro (DN700) per una lunghezza circa 20 km, numerosi manufatti in c.a. (partitori, serbatoi e impianti di sollevamento), interferendo direttamente con numerose zone vincolate quali: zona ZPS

“Campidano Centrale”; fasce fluviali; Parchi Regionali; aree vincolate per scopi idrogeologici e aree caratterizzate da rischio idraulico e pericolosità geomorfologica; area IBA (Important Bird and Biodiversity Area) “Campidano Centrale” (IBA #178);

- in data 09/02/2021 è stata acquisita con prot.n.MATTM/13022 la nota prot.n.MIBACT/3443 del 02/02/2021 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) ha presentato le proprie osservazioni ai sensi dell’art.19, comma 7 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;

- in data 17/03/2021 è stata acquisita con prot.n.MATTM/128139 la nota prot.n.6626 del 15/03/2021 con la quale la Regione Sardegna ha presentato le proprie osservazioni ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;

- in data 04/02/2021, con nota acquisita con prot.n.MATTM/13450 del 09/02/2021, il Proponente ha riscontrato le osservazioni del MIBACT;

- in data 12/03/2021, con nota acquisita con prot.n.MATTM/27920 del 17/03/2021, il Proponente ha presentato ulteriore documentazione finalizzata all’ottenimento del nulla osta ai sensi dell’art.25, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 per quanto di competenza della Soprintendenza archeologica;

- in data 28/04/2021, con nota acquisita con prot.n.MATTM/44478 del 28/04/2021, il Proponente ha chiesto una sospensione dei termini istruttori, pari a 180 giorni, per la trasmissione della documentazione integrativa volontaria utile a superare le criticità emerse nel corso della riunione istruttoria svolta con la Commissione in data 23/04/2021, nell’ambito della quale era stata riscontrata in particolare, tra l’altro, la carenza di uno studio di incidenza o anche solo di screening relativo alla Rete Natura 2000 interferita; lo stesso Proponente rileva che tra le criticità emerse “*vi è quella relativa all’ottenimento delle autorizzazioni all’accesso alle aree per l’esecuzione delle indagini ex D.P.R. n.120/2017*”;

- in data 04/05/2021 con nota prot.n.MATTM/46822 la Direzione ha concesso la temporanea sospensione di sei mesi della procedura in questione per le integrazioni volontarie comunicando che “*qualora detto termine decorra senza esito, l’istruttoria proseguirà con la documentazione agli atti*”;

- in data 08/09/2021, con nota acquisita con prot.n.MATTM/96515 del 10/09/2021, il Proponente ha chiesto una ulteriore sospensione dei termini istruttori per 180 giorni “*al fine di aggiornare il fascicolo progettuale in coerenza con quanto richiesto dalla Soprintendenza archeologica*”;

- in data 12/10/2021, con nota acquisita con prot.n.MATTM/109755, la Direzione non accoglie la richiesta sopraccitata;

CONSIDERATO che ad oggi non risulta agli atti nessuna risposta del Proponente volta al superamento delle criticità in questione attraverso la produzione di integrazioni o altra documentazione utile;

RISCONTRATO che la procedura in oggetto nasce da una diretta indicazione delle autorità competenti quanto all’impossibilità di escludere il progetto nell’ambito di una verifica preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/06, con conseguente decisione della necessità di procedere quanto meno a una verifica di assoggettabilità a VIA per operare gli approfondimenti conseguenti degli impatti dell’opera, come ricorda anche il contributo del MIC, come segue:

vista la comunicazione al proponente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. m_amte.DVA.RU.U.15305 del 17/06/2019 - relativa agli esiti della valutazione preliminare svolta sul progetto di cui trattasi ai sensi dell'art. 6, co. 9, del D.Lgs. 152/2006, sulla base dei documenti presentati dalla ABBANOVA S.p.A. (consultati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) -, con l'allegata "Nota Tecnica" prot. n. m_amte.DVA.RU.Int.14894 dell'11/06/2019, nella quale, tra l'altro, si determina che "... Tenuto conto che la Delibera di Giunta Regionale n. 19/5 del 09/05/2007, successivamente integrata dalla Delibera n. 43/24 del 06/12/2010, di estensione dell'efficacia temporale della precedente Delibera n. 19/5, ha escluso il progetto esecutivo dell'intervento "Schema n. 31 Tirso. Potenziamento Ramo Sud" dalla procedura di VIA regionale, stabilendo, altresì, "[...] che i lavori dovranno essere realizzati entro cinque anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di una nuova procedura di verifica [...]" e pertanto entro il 09/05/2015. Considerato il lungo tempo trascorso, più di 9 anni, dallo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità da parte della Regione Sardegna, che, alla data odierna, non risultano realizzati gli interventi previsti in progetto e che parte delle opere proposte, oggetto dell'istanza di valutazione preliminare avanzata, ricadono parzialmente all'interno della ZPS ITB043054 "Campidano Centrale", si ritiene necessario lo svolgimento di una adeguata valutazione dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione delle opere proposte, attraverso, quantomeno, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Detta valutazione dovrà tenere altresì conto del contesto ambientale attualmente esistente rispetto a quello analizzato in sede di verifica di assoggettabilità svolta precedentemente dalla Regione Sardegna ...";

PRESO ATTO che, oltre allo studio preliminare ambientale, non sono stati depositati né studi di screening né di incidenza quale previsti dal DPR 397/97 e dalle Linee Guida per la valutazione di incidenza 2019 approvate dalla Conferenza Stato Regioni, e che in ogni caso, nemmeno all'interno dello Studio Preliminare ambientale IDRI115-ISOLESR009R0 21/12/2020 si riscontra, oltre ad una descrizione della ZPS "Campidano Centrale" (cod. ITB043054) e dell'omonima IBA in cui l'intervento ricade direttamente, una valutazione degli impatti e dell'incidenza; ciò pur affermando il proponente che *"l'area si inserisce in un contesto ambientale di notevole interesse conservazionistico, e ricade interamente all'interno dell'IBA (Important Bird Area, aree importanti per gli uccelli) denominata "Campidano Centrale", mentre lungo il confine sudoccidentale, risulta adiacente al SIC "Monte Arcuentu e Rio Piscinas", sito che si estende per 11.486 ettari, caratterizzato da una grande varietà di paesaggi legata soprattutto alla grande variabilità altitudinale che lo caratterizza. Si tratta pertanto di un'area che, per la sua posizione e per le sue caratteristiche ambientali, assume una valenza di collegamento ecologico funzionale tra le aree agricole dell'interno, le zone boschive del Monte Arcuentu, le aree costiere dunari di Arbus ad occidente e gli stagni di Corru s'Ittiri, S. Giovanni e Marceddi a nord-ovest, costituendo un cardine per la conservazione, in particolare dell'avifauna, in ambito provinciale. L'area dell'IBA "Campidano Centrale", una area di pianura vasta 34.100 ettari, importante per la presenza di specie ornitiche di rilevante interesse conservazionistico tra cui la Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*) che si estende tra Samassi, Villacidro, San Gavino Monreale, Pabillonis, Guspini, Terralba, Marrubiu e la strada statale n°131 che rappresenta il limite nordorientale. Inoltre, il territorio della ZPS si sovrappone parzialmente con la Zona Temporanea di Ripopolamento e Cattura (ZTRC) denominata "Pranu Murdegu" istituita con Determinazione del Direttore del Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat Tutela della Fauna e Esercizio della Attività Venatoria della Regione Autonoma della Sardegna 1877/V del 29 luglio 2003 e successivamente rinnovata. In base alla carta faunistica regionale l'area risulta ad alta vocazione per la lepore sarda (*Lepus capensis mediterraneus* Wagn), densità potenziali comprese fra 2 e 6 ind/Kmq, a vocazione medio bassa per pernice sarda (*Alectoris barbara Bonnatere, 1791*), densità potenziali comprese fra 0 e 1 ind/Kmq e coniglio (*Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758*), densità potenziali comprese fra 0 e 11 ind/Kmq. È importante sottolineare che la ZPS "Campidano centrale" costituisce uno dei principali siti riproduttivi nel sud della Sardegna per la gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), specie in declino, nidificante in Italia solo in Sardegna. La specie inoltre è stata oggetto di un apposito Progetto LIFE in Sardegna, denominato "Azioni di gestione per la conservazione della Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*) nelle steppe della Sardegna" ... e che l'IBA178 "Campidano Centrale", è*

una "Important Bird and Biodiversity Areas", ovvero un'area considerata un habitat importante per la conservazione di popolazioni di uccelli selvatici. È costituita da un'area di superficie pari a 34,100 ha e comprende una vasta superficie pianeggiante importante per varie specie tra cui la Gallina prataiola che è compresa tra Samassi, Villacidro, San Gavino Monreale, Pabillonis, Guspini, Terralba, Marrubiu e la strada statale No. 131 che rappresenta il limite nordorientale. Dall'area sono escluse tutte le aree urbane situate lungo il perimetro. Un piccolo tratto del perimetro Nord-Ovest coincide con quello dell'IBA 182- "Stagni di Oristano e Capo San Marco" a partire dal Fiume Mannu."

RILEVATO che tali criticità e vistose lacune non permettono l'espressione del parere di competenza della Commissione;

PRESO ATTO che l'art. 19 comma 6 del d. lgs. 152/06 prevede, per il caso in cui siano necessarie integrazioni, che "in tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione"; e che il successivo comma 8 dello stesso articolo recita: "qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda";

IN CONCLUSIONE, per quanto sopra riportato,

la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

in mancanza della presentazione da parte del Proponente della documentazione integrativa di cui il proponente stesso aveva assicurato l'invio al fine di rendere possibile l'istruttoria da parte della Commissione, ed in assenza della doverosa analisi degli impatti sulla ZPS e sull'IBA che consenta di valutare l'incidenza del progetto su Rete Natura 2000 ai sensi della normativa vigente, **conclude per l'impossibilità di escludere dalla sottoposizione a valutazione di impatto ambientale** la domanda avanzata ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. relativamente al progetto "Schema n. 31 "Tirso". Potenziamento Ramo Sud".

**La Coordinatrice della Sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla**